
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE
UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE)

00002079 del 08/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI INCARICHI VACANTI
NEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
118 – SECONDO SEMESTRE 2022.

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE)

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.142 del 26/02/2021;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Avv. Giostra Andrea quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo I.3 N. IV.1.

Segue Determinazione n. 00002079 del 08/11/2022

Dato atto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40S1 del 06/10/2022 è stato pubblicato l'avviso per la copertura degli incarichi vacanti nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 – secondo semestre 2022, che per questa Azienda ammontano a n. 29 unità, così suddivise per sede:

N. SEDE	DENOMINAZIONE	INCARICHI VACANTI
Sede n. 1	MSA MONDOVI'/MSA DOGLIANI	8
Sede n. 2	MSA CEVA/MSA GARESSIO	6
Sede n. 3	MSA ALBA/MSA BRA	1
Sede n. 4	MSA BORGIO S.D./MSA DRONERO	4
Sede n. 5	MSA CUNEO/MSA FOSSANO	5
Sede n. 6	MSA SAVIGLIANO/MSA PAESANA	3
Sede n. 7	MSA SALUZZO/MSA SAMPEYRE	2

Visto l'art. 92 comma 6 dell'A.C.N. M.M.G. 29/07/2009, così come modificato dall'art. 11, A.C.N. M.M.G. 18/06/2020, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:

A) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Emergenza Sanitaria Territoriale in un'Azienda della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti e o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono;

B) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, i quali vengono graduati, ai sensi del comma 9, secondo l'ordine di punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15.

È previsto, con riferimento a tale categoria e in caso di parità di punteggio, il seguente ordine di priorità:

I) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale;

II) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa Regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

III) medici inseriti nella Graduatoria Regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

Segue Determinazione n. 00002079 del 08/11/2022

C) i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda.

Tali medici, secondo quanto previsto dal comma 11, sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea;

D) i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in medicina Generale, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'articolo 96, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.

Concorrono all'assegnazione in primo luogo medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, successivamente, i medici di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

I candidati sono interpellati nel seguente ordine:

- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso;

A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:

- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;

Considerato che, entro il termine di scadenza del predetto avviso, fissato nella data del 26/10/2022, sono pervenute:

- nessuna domanda da medici di cui alle categorie A), B) e D) sopra descritte;
- n. 1 domanda da parte di che abbia acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso (categoria C);

N.	Cognome e nome	Data di nascita
1	RIBA Alberto	20/01/1992

Segue Determinazione n. 00002079 del 08/11/2022

Ritenuto, in esito all'istruttoria, di ammettere la domanda pervenuta e di approvare la graduatoria sopra riportata;

Ritenuto, infine, di avviare le procedure per il conferimento dell'incarico vacante al medico sopra citato qualora lo stesso si dichiari disponibile;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato

- 1) Di approvare, la graduatoria riportata in premessa per l'assegnazione degli incarichi vacanti nel servizio di Emergenza Sanitaria territoriale 118;
- 2) Di conferire l'incarico a tempo indeterminato al medico di cui sopra qualora si dichiari disponibile, con la decorrenza che verrà indicata nell'atto di affidamento, previa presentazione della documentazione di rito tra cui la dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità;
- 3) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è coerente con i limiti di spesa previsti per il servizio in questione per il corrente anno;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, in considerazione della necessità di procedere con urgenza agli adempimenti di cui al punto 2).

**IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE
UMANE (INTERAZIENDALE Con AO
S.CROCE)**

o suo sostituto

Dott. Emanuele OLIVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.